Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 ottobre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1985, n. **506.**

Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della « Monte titoli S.p.a. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la decorrenza dei termini per le comunicazioni che la « Monte titoli S.p.a. » è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, allo scopo di consentire la definizione della disciplina giuridica della attività e dell'organizzazione di detta società, quale istituto gestore del sistema nazionale di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la « Monte titoli S.p.a. », tutti i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dal 1° aprile 1986; restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **507.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 80, relativo agli istituti della facoltà di agraria, l'« istituto di selvicoltura » cambia la denominazione in « istituto di selvicoltura e assestamento forestale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **508.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 3484, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 390 a 404, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologia dei polimeri e al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **509.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 117 al 131, relativi alla scuola di perfezionamento in « storia dell'arte medioevale e moderna » ed alla scuola di perfezionamento in « filosofia », sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1985.

Organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a ripartire le competenze della Direzione generale del tesoro in ventiquattro divisioni;

Visti i decreti del Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, n. 1195, ed in data 24 aprile 1985, n. 1882, modificativi della distribuzione delle competenze della suddetta Direzione generale del tesoro;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della citata legge 7 agosto 1985, n. 428: *a*) il numero e i compiti degli uffici della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, nonché le conseguenti modifiche dell'ordinamento della Direzione generale del tesoro; *b*) le direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori; *c*) i criteri di efficienza delle citate direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle stesse; *d*) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti le funzioni ispettive;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Criteri di efficienza dell'organizzazione periferica del Tesoro

L'organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro è definita in relazione alle dimensioni del territorio, alla densità della popolazione nonché al carico di lavoro conseguente al numero degli affari amministrati, anche in rapporto alle situazioni storico-ambientale e socio-economica.

L'organizzazione funzionale degli uffici è articolata in ragione del diverso tipo degli affari in trattazione, tenuto conto del contenuto amministrativo ovvero della natura prevalentemente contabile dei relativi adempimenti. Si considerano a contenuto amministrativo le valutazioni di merito, gli accertamenti istruttori e gli atti interlocutori non dovuti nonché gli atti finali deliberativi ed ogni atto consimile. Sono adempimenti di prevalente natura contabile o amministrativo-contabile quelli da attuare attraverso il trattamento automatizzato dei dati e con preordinazione dei tempi di esecuzione.

In ogni caso i servizi periferici del Tesoro devono assicurare:

a) la tempestività delle ordinazioni di spesa, quando le scadenze siano periodiche, ricorrenti e prestabilite, e di ogni altra trattazione inerente alla gestione delle spese fisse, in primo luogo di quelle relative all'erogazione di pensioni ed assegni congeneri;

b) la verifica delle ordinazioni di spesa attraverso adeguati controlli interni;

c) l'adattabilità dell'apparato all'evoluzione del sistema informativo, nonché agli incrementi anche temporanei dei carichi di lavoro, specie se conseguenti alle innovazioni normative nelle materie di istituto;

d) l'accesso del pubblico all'informazione sullo stato di trattazione degli affari.

Art. 2.

Ordinamento della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro

La Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è ripartita nelle seguenti divisioni:

Divisione I - Affari generali, segreteria e coordinamento dei servizi della Direzione generale, amministrazione del personale della Direzione generale. Organizzazione e metodi. Assegnazione del personale di nuova nomina. Relazioni pubbliche ed umane. Redazione del notiziario relativo ai servizi periferici. Nomina di commissioni. Incarichi di studio e di rappresentanza. Indagini statistiche. Biblioteca. Onorificenze. Archivio generale. Centro di fotoriproduzione.

Divisione II - Analisi amministrativa e tecnica in materia di automazione dei servizi della Direzione generale e delle direzioni provinciali. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento dei programmi tecnici relativi all'automazione di procedimenti amministrativi e contabili, anche a mezzo di sistemi di elaborazione collegati con gli apparati in dotazione agli altri uffici dipendenti dal Ministero del tesoro e da altre amministrazioni. Direttive riguardanti l'adozione e l'aggiornamento di procedure automatizzate. Osservatorio economico e tecnico del mercato dei prodotti per la elaborazione elettronica dei dati.

Divisione III - Organizzazione dei centri di elaborazione e dei sistemi di elaborazione in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro. Organizzazione e gestione della rete dei collegamenti. Modulario stampati per il servizio elaborazione dati. Scelta del materiale e delle apparecchiature tecniche per il funzionamento del sistema informativo, sia a livello centrale che periferico. Direttive riguardanti la gestione operativa delle procedure automatizzate.

Divisione IV - Trattazione di questioni di carattere generale, risoluzione di quesiti e direttive per la gestione dei servizi in materia di pensioni ed assegni congeneri.

Divisione V - Trattazione di questioni di carattere generale, risoluzione di quesiti e direttive per la gestione dei servizi in materia di stipendi, assegni a carico del fondo per il culto, altre spese fisse, entrate del Tesoro, depositi provvisori, Cassa depositi e prestiti, Debito pubblico, contributi delle casse di previdenza. Rapporti con i servizi di tesoreria provinciale.

Divisione VI - Reclutamento del personale. Concorsi di ammissione e di promozione. Assunzioni obbligatorie. Trasferimenti di sede, comandi, collocamenti fuori ruolo. Organizzazione dei corsi ed attività relativa alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento del personale. Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Procedimenti e provvedimenti disciplinari. Rapporti con la commissione di disciplina.

Divisione VII - Questioni di carattere generale riguardanti il personale. Aspettative, congedi straordinari ed assenze facoltative. Riconoscimenti di infermità dipendenti da causa di servizio, concessione di equi indennizzi e di pensioni privilegiate. Decadenza dall'impiego, dimissioni, dispense dal servizio. Collocamenti a riposo e trattamenti di quiescenza nei riguardi dei dirigenti e del personale in servizio in uffici diversi dalle direzioni provinciali del tesoro. Riammissioni in servizio.

Divisione VIII - Nomine in ruolo, promozioni, inquadramenti e passaggi di qualifica funzionale e di profilo professionale. Trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo. Attribuzione di benefici combattentistici. Conferimenti e deleghe di funzioni dirigenziali e movimento di dirigenti. Raccolta degli atti per il consiglio di amministrazione. Matricola del personale. Ruoli di anzianità. Repertorio dei decreti. Raccolta atti per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Divisione IX - Amministrazione dei capitoli di bilancio. Accreditamenti e rendiconti. Incarichi di missione. Liquidazione di indennità di missione e di trasferimento. Trattamenti economici accessori. Aggiornamento della modulistica. Economato. Locali e fitti. Spese d'ufficio. Stipulazione di contratti di acquisto, di locazione e di manutenzione delle apparecchiature e relativi adempimenti.

Art. 3.

Funzioni ispettive della Direzione generale

Nell'ambito dei servizi periferici del Tesoro, le funzioni ispettive di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono svolte da dirigenti superiori e primi dirigenti aventi particolare esperienza in materia di servizi provinciali. Essi operano alle dirette dipendenze del direttore generale.

Il direttore generale provvede:

a) a stabilire indirizzi generali e criteri di uniformità per lo svolgimento dell'attività ispettiva determinando altresì più specifici criteri quando tale attività sia rivolta al conseguimento di finalità particolari;

b) a modificare gli indirizzi ed i criteri di cui al precedente punto *a*) quando le esigenze lo richiedano, tenuto anche conto dei risultati in precedenza conseguiti;

c) a stabilire le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo sulle direzioni provinciali del tesoro e sui centri di elaborazione dati, formulando piani di massima annuali per l'attività ispettiva, con l'indicazione del numero degli uffici da ispezionare nel corso dell'anno, anche ripetutamente ove se ne ravvisi la necessità;

d) a curare gli adempimenti conseguenti alle risultanze delle verifiche ispettive, ivi compresi quelli di rilevanza esterna.

Il direttore generale può delegare il coordinamento dell'attività ispettiva, nonché gli adempimenti di cui alla lettera *d*) del precedente comma, ad un dirigente superiore con funzioni ispettive, coadiuvato da funzionari appositamente designati.

I dirigenti con funzioni ispettive si riuniscono almeno due volte l'anno, secondo modalità stabilite dal direttore generale, per procedere ad un'analisi collegiale delle risultanze dell'attività svolta e formulare proposte intese a conferire maggiore efficacia all'attività ispettiva ed a migliorare il funzionamento dei servizi periferici.

Al fine di un più efficace espletamento dell'attività ispettiva, il Ministro del tesoro può autorizzare i dirigenti con funzioni ispettive a risiedere nella provincia in cui ha sede una direzione provinciale del tesoro.

I dirigenti autorizzati ai sensi del precedente comma non possono svolgere attività ispettiva presso la direzione provinciale del tesoro della provincia in cui essi risiedono.

Art. 4.

Direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori

Le direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori sono quelle aventi sede nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Art. 5.

Organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro

Per assicurare maggiore efficienza all'azione dell'amministrazione periferica del tesoro, presso le seguenti direzioni provinciali del tesoro, i servizi per ognuna di esse indicati sono organizzati in divisioni, alle quali sono preposti primi dirigenti:

Direzione provinciale del tesoro di Roma:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio;

pensioni ordinarie;

pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza;

pensioni di guerra ed assegni congeneri. Pensioni pagabili all'estero;

stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse.

Direzioni provinciali del tesoro di Milano, Napoli e Torino:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Cassa depositi e prestiti. Debito pubblico. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio;

pensioni ed assegni congeneri;

stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse.

Direzioni provinciali del tesoro di Bologna, Firenze e Genova:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Cassa depositi e prestiti. Debito pubblico. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio;

pensioni ed assegni congeneri.

Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo, Salerno, Venezia e Verona:

stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse. Pensioni ed assegni congeneri.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede all'articolazione in uffici delle divisioni e dei servizi delle direzioni provinciali del tesoro non organizzati in divisioni ai sensi del precedente primo comma.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto sono emanate le norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del tesoro di cui al precedente primo comma.

Art. 6.

Organizzazione del sistema informativo

Il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è costituito, oltre che dalle apposite strutture che operano presso la Direzione generale medesima, da uffici per l'informatica a livello periferico dotati di elaboratori elettronici, collegati tra loro, nonché con gli apparati di elaborazione esistenti presso le direzioni provinciali del tesoro, mediante apposita rete di trasmissioni.

Gli uffici per l'informatica a livello periferico, diretti da primi dirigenti, sono in numero di tre.

La sede e la denominazione degli uffici stessi sono fissate come segue:

1) centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro, con sede in Latina;

2) centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, con sede in Bologna;

3) centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, con sede in Latina.

Il centro nazionale di calcolo e contabilità ha il compito: di gestire, in collegamento con le direzioni provinciali del tesoro e con gli altri centri, le banche dei dati relativi alle materie di competenza delle direzioni medesime; di effettuare le elaborazioni ordinarie e straordinarie di carattere generale per la modifica e l'aggiornamento degli archivi automatizzati nonché quelle dirette a fini statistici e di ricerca; di provvedere alle elaborazioni ed agli adempimenti necessari per la resa alla Corte dei conti e agli altri organi di controllo delle contabilità degli assegni di pensione e di altri titoli di pagamento estinti.

I centri interregionali hanno il compito di effettuare, anche con l'utilizzazione delle banche dei dati, le elaborazioni e i connessi adempimenti riguardanti il pagamento di pensioni, di stipendi e di altre spese a carico del bilancio dello Stato nonché di curare le elaborazioni concernenti gli altri servizi di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro.

I centri interregionali hanno competenza territoriale estesa alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni:

centro di Bologna: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana;

centro di Latina: Marche, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il sistema informativo, quale strumento di supporto inteso ad assicurare l'efficienza dei servizi di istituto, si integra con l'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, secondo criteri di informatica distribuita. L'attività integrativa del sistema informativo si attua mediante l'impiego di procedure interattive tali da consentire la modifica e l'aggiornamento diretto delle banche dei dati, utilizzando la rete dei collegamenti e l'autonoma capacità di archiviazione e di elaborazione degli apparati elettronici in dotazione alle singole direzioni provinciali del tesoro.

Il direttore generale dei servizi periferici del tesoro promuove annualmente una ricognizione sullo stato del sistema informativo e sull'integrazione raggiunta con l'azione delle direzioni provinciali.

Art. 7.

Modifiche all'ordinamento della Direzione generale del tesoro e disposizioni concernenti le funzioni ispettive

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le materie attribuite, ai sensi del precedente art. 2, alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, cessano di appartenere alla competenza della Direzione generale del tesoro.

La tesoreria centrale e l'ufficio di controllore capo presso la stessa, l'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico e l'ufficio di controllore capo presso la stessa, la Cassa speciale delle monete e dei biglietti a debito dello Stato e l'ufficio di controllore capo presso la stessa, l'ufficio di controllo presso l'officina della Banca d'Italia, l'ufficio di controllo presso la cassa speciale della Banca d'Italia, l'ufficio di controllo sulla fabbricazione delle monete della Zecca e gli uffici di controllo presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata per i biglietti di banca fanno parte dell'ordinamento dei servizi della Direzione generale del tesoro.

Le verifiche ordinarie sul funzionamento dei servizi delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato continuano ad essere effettuate dai dirigenti con funzioni ispettive del ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze del 22 giugno 1925.

Dette verifiche hanno il fine di accertare:

a) la regolarità formale dei titoli di spesa e delle operazioni di pagamento con particolare riguardo ai pagamenti scritturati fra i « collettivi »;

b) la tempestiva emissione e consegna dei titoli del Tesoro e del debito pubblico;

c) la regolarità delle operazioni di riscossione e la sollecita emissione, consegna e spedizione delle quietanze e degli altri documenti di entrata;

d) la regolare tenuta dei registri e delle altre scritture prescritte dalle vigenti disposizioni;

e) il puntuale invio dei titoli di spesa da pagare alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia, nonché ai contabili ed agli enti incaricati del pagamento;

f) il sollecito e regolare rimborso dei versamenti in titoli pagati dai contabili in genere e dagli uffici postali in specie;

g) la concordanza fra la consistenza materiale dei depositi in effetti pubblici ed in altri valori nonché dei titoli del debito pubblico e del Tesoro da alienare o da consegnare agli interessati con le risultanze delle relative scritture;

h) la concordanza fra la consistenza degli inserti con marchio a secco in bianco, di quelli in uso e di quelli consunti o annullati con le risultanze dei registri di carico e scarico relativi;

i) la puntuale spedizione delle contabilità e dei relativi elaborati.

Il piano delle verifiche da effettuare nel corso dell'anno e i risultati delle verifiche stesse vanno tempestivamente comunicati al direttore generale del Tesoro.

Eventuali interventi su aree e materie diverse da quelle elencate nel precedente quarto comma o aventi carattere straordinario sono effettuate dai funzionari appartenenti al ruolo dei servizi ispettivi della Direzione generale del tesoro.

Le verifiche improvvise e simultanee agli stabilimenti della Banca d'Italia di cui all'art. 120 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, disposte dalla Direzione generale del tesoro, possono essere effettuate, oltre che da ispettori del ruolo centrale, anche dai direttori provinciali del Tesoro previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1985
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 1

(5597)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 1985.

Autorizzazione alla S.p.a. Augusta vita, in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e capitalizzazione e relativa riassicurazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni in polizza e di una opzione alla scadenza, presentate dalla medesima società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1984 e successive integrazioni della Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo vita, le operazioni di capitalizzazione e la relativa riassicurazione nonché la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto;

Vista la nota in data 15 marzo 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Vista la nota in data 28 agosto 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La « Augusta vita S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo vita, le operazioni di capitalizzazione e la relativa riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza nonché l'opzione alla scadenza presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con prestazioni aggiuntive in caso di morte e in caso di vita alla scadenza;

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

3) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa di assicurazione di rendita, di cui al numero 2), nell'ipotesi di premio annuo crescente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

4) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa di assicurazione mista, di cui al numero 1), nell'ipotesi di premio annuo crescente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

5) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa di assicurazione di rendita, di cui al numero 2), nell'ipotesi di premio annuo costante, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

6) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa di assicurazione mista, di cui al numero 1) nella ipotesi del premio annuo costante, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

8) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa di assicurazione di rendita, di cui al numero 7), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

9) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative;

10) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

11) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante, a premio unico;

12) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio annuo limitato;

13) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale annualmente decrescente del 5 o del 10 per cento dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

14) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

15) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o invalidità;

16) condizioni speciali di polizza delle sopra citate tariffe di gruppo di cui ai punti 14) e 15);

17) opzione per la conversione al termine del differimento della rendita assicurata in un capitale liquidabile in contanti;

18) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita.

Art. 3.

La « Augusta vita S.p.a. » è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(5598)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 agosto 1985.

Determinazione dei presupposti, delle condizioni e delle modalità della prestazione della garanzia dello Stato di cui agli articoli 4 e 12 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, concernente: « Provvidenze per l'industria armatoriale ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 848, concernente provvidenze per l'industria armatoriale;

Visto, in particolare, l'art. 13 della predetta legge n. 848/1984 con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi alle operazioni previste dagli articoli 4 e 12 della medesima legge;

Considerata la necessità di definire i presupposti, le condizioni e le modalità della prestazione della garanzia di cui ai citati articoli 4 e 12 della ripetuta legge numero 848/1984;

Decreta:

Art. 1.

Con il termine « legge » viene indicata la legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo I e titolo II.

Con il termine « Fondo » viene indicato il Fondo centrale di garanzia istituito dall'art. 13 della legge presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

Sulle anticipazioni di cui all'art. 2 della legge opera la garanzia del Fondo previsto dall'art. 13 della legge stessa.

Per effetto della garanzia di cui all'art. 4 della legge, il Fondo interviene nel caso di mancato adempimento da parte del cedente delle obbligazioni garantite dalla cessione delle rate di contributo statale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, ed erogate anticipatamente ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge.

L'ammontare dei versamenti che il Fondo dovrà effettuare corrisponderà semestralmente all'importo delle singole rate di contributo erogate anticipatamente ai sensi dell'art. 2 della legge e nei limiti delle obbligazioni non soddisfatte da parte del cedente.

Art. 3.

Il Ministero della marina mercantile trasmette al Fondo copia del decreto di concessione dell'anticipata erogazione prevista dall'art. 2 della legge e copia dell'atto di cessione dei contributi statali.

Art. 4.

Nel caso di mancato adempimento da parte del cedente delle obbligazioni, di cui al precedente art. 2, il cessionario dovrà inoltrare al Fondo, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata, apposita richiesta scritta per il versamento degli importi dovuti.

Entro sessanta giorni dalla suddetta richiesta del cessionario, il Ministero del tesoro, su comunicazione del Fondo, provvederà a versare a quest'ultimo il relativo importo con imputazione al cap. 7818 del proprio stato di previsione per l'anno 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

I crediti derivanti dagli interventi del Fondo non potranno essere esercitati in pregiudizio dei diritti dei cessionari.

Art. 5.

Ai fini della concessione della garanzia di cui all'art. 12 della legge, le imprese interessate devono presentare, per ciascuna obbligazione finanziaria attivata per la realizzazione di nuove costruzioni i cui lavori abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda al Fondo.

Nella domanda devono essere indicati:

a) gli elementi di individuazione della ditta o ragione sociale e codice fiscale;

b) l'iniziativa alla quale le imprese si riferiscono con l'indicazione del cantiere di costruzione dell'unità

c) l'indicazione degli estremi del decreto di concessione del contributo;

d) copia della comunicazione dell'Istituto e/o azienda di credito e/o società di locazione finanziaria concernente la concessione della richiesta operazione e/o locazione finanziaria.

Il Fondo comunicherà alle ditte richiedenti e agli istituti ed aziende di credito ed alle società di locazione finanziaria interessate le proprie determinazioni circa l'eventuale prestazione della prevista garanzia solidale dello Stato, nonché in caso positivo, la percentuale della stessa.

Art. 6.

Nel caso di mancato pagamento di due rate semestrali o di canoni di locazione finanziaria per un periodo equivalente, alle scadenze fissate nel contratto relativo all'operazione creditizia e/o alla locazione finanziaria, da parte dell'impresa debitrice, l'istituto e/o l'azienda di credito e/o società di locazione finanziaria chiederà al Fondo ed al Ministero del tesoro entro sessanta giorni il versamento degli importi dovutigli per capitale, interessi anche di mora, oneri e spese, ai sensi dell'art. 12 della legge e nei limiti stabiliti a mente del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Entro sessanta giorni dall'anzidetta richiesta dell'istituto e/o azienda di credito e/o società di locazione finanziaria, il Ministero del tesoro, su comunicazione del Fondo, provvederà al versamento dei relativi importi con le modalità previste nel precedente art. 4, secondo comma.

I crediti derivanti dagli interventi del Fondo non potranno essere esercitati in pregiudizio dei diritti degli istituti e/o aziende di credito e/o società di locazione finanziaria.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 232

(5471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 settembre 1985.

Disposizioni relative ai dispositivi di chiusura dei contenitori di mosti concentrati rettificati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il regolamento CEE n. 997/81 della commissione che prevede le modalità di applicazione delle norme del sopracitato regolamento CEE n. 355/79;

Visto il regolamento CEE n. 2397/84 della commissione del 24 agosto 1984, recante la quinta modifica al già citato regolamento CEE n. 997/81, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti ad approvare i dispositivi di chiusura o sistemi di piombatura da apporre nei contenitori di mosti concentrati rettificati studiati in modo da garantire un efficace controllo sia nel trasporto che nella utilizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del regolamento CEE n. 997/81, della commissione, sono approvati i seguenti dispositivi di chiusura dei recipienti contenenti mosti concentrati rettificati:

tappo di plastica o di metallo ancorato con chiusura a strappo che ne renda impossibile la riutilizzazione;

sigillo che assicuri la chiusura del recipiente in modo tale che non ne sia possibile l'apertura senza manomettere, contemporaneamente, il sigillo stesso.

Sia il tappo a strappo che il sigillo, di cui al precedente comma, devono essere apposti a cura dell'operatore che ha provveduto al riempimento dei recipienti.

Sui sistemi di chiusura di cui al presente articolo deve sempre figurare una indicazione che consenta di individuare chiaramente l'operatore che ha proceduto al riempimento dei recipienti. Tale indicazione deve essere costituita dal nome o ragione sociale o dal marchio depositato e dalla sede dell'operatore che ha provveduto al riempimento dei recipienti.

Art. 2.

I mosti concentrati rettificati che, ai sensi dell'articolo 18-*bis* del regolamento CEE n. 997/81, devono essere condizionati in recipienti aventi capacità di 10, 25, 50 e 100 litri, possono circolare nel territorio della Comunità soltanto se i recipienti medesimi sono muniti di uno dei dispositivi di chiusura di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I mosti concentrati rettificati che, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, del regolamento CEE n. 997/81, devono essere condizionati in recipienti aventi capacità di 1.000, 2.000 e 5.000 litri, possono circolare sul territorio della Comunità soltanto se i recipienti medesimi sono muniti di sigillo, su ogni apertura, di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I recipienti di capacità superiore a 5.000 litri contenenti mosto concentrato rettificato allo stato sfuso, immesso in circolazione ai sensi dell'art. 18-*bis*, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*) del regolamento CEE n. 997/81, devono essere muniti di un sigillo, su ogni apertura, di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(5473)

DECRETO 30 settembre 1985.

Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 840/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 5-*quater* che istituisce un prelievo supplementare a carico dei produttori e degli acquirenti di latte di vacca che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari modificato da ultimo regolamento CEE n. 1371/84 della commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità per l'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerata la necessità di individuare la formula di attuazione del regime del prelievo previsto all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Rilevato che secondo quanto disposto all'art. 12, lettera *c*), del regolamento CEE n. 857/84, le associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, sono considerate « produttori »;

Ritenuto che la struttura produttiva del settore lattiero-caseario è caratterizzata da un elevato numero di produttori, per cui ragioni di praticabilità amministrativa rendono opportuna per la campagna di commercializzazione 1985-86 la scelta della « formula A », da attuarsi avvalendosi, ove possibile, delle associazioni e relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 857/84 di far riferimento al quantitativo di latte consegnato dai produttori alle imprese nel 1983;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dei succitati regolamenti ed in particolare per poter determinare i quantitativi di riferimento da assegnare ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, sussiste la necessità di acquisire entro il più breve tempo possibile i nominativi di tutti i produttori che hanno ceduto nel 1983 latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese, comunque costituite che raccolgono, trattano, trasformano, e commercializzano latte ed altri prodotti lattiero-caseari, nonché i quantitativi di prodotti consegnati;

Considerato che gli stessi elementi devono essere assunti per i produttori di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumo il loro latte e/o i prodotti da questo ottenuti;

Considerato che per la rilevazione e successiva elaborazione degli elementi riguardanti le consegne e le vendite dirette di latte e/o prodotti lattiero-caseari è opportuno avvalersi della collaborazione dell'Associazione italiana allevatori, dotata di adeguate e diffuse strutture territoriali periferiche, nonché di un idoneo centro per l'elaborazione dei dati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituito ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 è attuato nel territorio della Repubblica italiana per il periodo 1° aprile 1985/31 marzo 1986 secondo la « formula A » prevista al punto 1) del suddetto art. 5.

I quantitativi di riferimento saranno attribuiti alle associazioni dei produttori e alle unioni delle associazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, il cui atto costitutivo prevede, per i produttori associati, l'obbligo di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all'associazione o all'unione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione. Ai produttori non associati saranno attribuiti specifici quantitativi di riferimento.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione nel territorio della Repubblica del regolamento CEE n. 857/84, citato in premessa, ed in particolare al fine di determinare i quantitativi di riferimento che dovranno essere assegnati ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE numero 804/68, tutti i produttori di latte di vacca, la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della Repubblica italiana, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o di prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite dell'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, un'apposita dichiarazione, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e da compilarsi in conformità delle istruzioni riportate nell'allegato 3.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e periferici, anche non direttamente ad essa collegati, al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Ai sensi del presente decreto per acquirente si intende una impresa comunque costituita, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari:

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione;

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che il produttore ha consegnato ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nel 1983 devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le seguenti equivalenze:

1) 1 kg di crema =

$$26{,}3 \text{ kg di latte moltiplicati per } \frac{\text{la percentuale di mg della crema}}{100}$$

2) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi si devono utilizzare i coefficienti di conversione riportati nell'allegato *B* delle istruzioni. Per quei tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 1371/84 i produttori di latte di vacca, che vendono direttamente al consumo il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita ai sensi del successivo terzo comma dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Roma, per il tramite dell'AIA (Associazione italiana allevatori) - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, un'apposita dichiarazione, che avrà valore anche di domanda di registrazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE numero 1371/84, relativa alla natura ed alla quantità di vendite dirette effettuate nel 1983, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto da compilarsi in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato 4.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e perifici, anche non direttamente ad essa collegati al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai produttori e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo l'attività di trattamento e/o di trasformazione del latte.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, qualora in possesso del venditore, copia dell'autorizzazione sanitaria o di qualsiasi altro tipo di autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità a trasformare e vendere latte e prodotti lattiero-caseari.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale che sarà tenuta a disposizione, come indicato nella scheda, per gli eventuali successivi controlli. In mancanza di tale documentazione i produttori devono inviare alla sede della associazione provinciale allevatori competente per territorio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alla natura ed alla quantità delle vendite dirette relative all'anno 1983, riportate nella scheda n. D . . . . . ., corrispondono a verità.

Ogni associazione provinciale allevatori provvederà alla ricezione, registrazione e custodia delle dichiarazioni di cui al precedente comma.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1371/84, i produttori che detengono meno di quattro vacche da latte, qualora effettuino solamente vendite libere, possono omettere di indicare i tipi e i quantitativi delle vendite dirette effettuate, indicando solamente il numero delle vacche da latte possedute; in tal caso sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento forfettario calcolato sulla base del numero delle vacche da latte possedute e della resa media per vacca della zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze indicate al precedente art. 2.

Art. 4.

I modelli conformi ai fac-simili allegati al presente decreto saranno disponibili presso le sedi delle associazioni provinciali allevatori.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno fissati i criteri per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento alle associazioni o alle unioni di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del citato regolamento CEE n. 1360/78 ed ai produttori non associati, e saranno definite, anche in rapporto alla competenza regionale, le modalità per i relativi controlli, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 857/84.

L'invio di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA (Consegne agli acquirenti)
(Reg. CEE n. 856/84; 857/84; 1371/84)

Cod. Ril. | Progr scheda C

A DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

1 Cognome e nome del titolare per ditta individuale, ovvero denominazione della società
Cognome Nome

2 Da compilare solo in caso di ditta individuale
Nato a Prov. il Sesso M F

3 Domic. fisc.: Via e num. civico Provincia Comune C.A.P.

4 Partita I.V.A. 0 0 Codice fiscale

B DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

1 Ubicazione dell'Azienda: Provincia Comune C.A.P.

2 Località

3 Numero bovini media 1983: vacche da latte Giovenche, manzette, vitelle Altri bovini
Numero bovini attuale: vacche da latte Giovenche, manzette, vitelle Altri bovini

4 Appartenenza a cooperative di latte Raccolta si no Trasformazione si no

5 Appartenenza ad associazione di produttori latte costituita in base al Regolamento CEE 1360/78 si no
Denominazione (sigla) Provincia Comune C.A.P.
Partita I.V.A. 0 0 Codice fiscale

C CONSEGNE DI LATTE E/O PRODOTTI TRASFORMATI IN EQUIVALENTE LATTE

			1983	camp. 84/85	1° sem. camp. 85/86
1	Totale latte consegnato e/o prodotti trasformati in equivalente latte	q.li			

D NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI:

1	Denominazione Partita IVA 0 0	q.li			
2	Denominazione Partita IVA 0 0	q.li			
3	Denominazione Partita IVA 0 0	q.li			
4	Denominazione Partita IVA 0 0	q.li			

E È stata compilata anche la scheda delle vendite dirette? si no Se si, indicare il codice progr. scheda D

F Si dichiara che i documenti giustificativi le consegne del 1983 sono disponibili presso:
Associazione Produttori ☐ Organizzazione sindacale ☐ Cooperativa ☐ Azienda ☐

Data .... Firma ....

ALLEGATO 1-bis

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA (Consegne agli acquirenti)
(Reg. CEE n. 856/84; 857/84; 1371/84)

Cod. Ril. | | | | |

Progr. scheda C | | | | |

SCHEDA AGGIUNTIVA AL QUADRO D

Partita I.V.A. del produttore 0 | | | | | | | 0 | | | Codice fiscale del produttore | | | | | | | | | | | | | | | |

D	NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI:		1983	camp. 84/85	1° sem. camp. 85/86
5	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
6	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
7	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
8	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
9	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
10	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
11	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
12	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
13	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
14	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
15	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
16	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
17	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
18	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			
19	Denominazione Partita IVA 0 ... 0	q.li			

Data ....   Firma ....

ALLEGATO 2

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA (Vendite dirette)
(Reg. CEE n. 856/84; 857/84; 1371/84)

Cod. Ril. [ ] Progr. scheda D[ ]

A DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

1 Cognome e nome del titolare per ditta individuale, ovvero denominazione della società
Cognome [ ] Nome [ ]

2 Da compilare solo in caso di ditta individuale
Nato a [ ] Prov. [ ] il [ ] Sesso M F

3 Domic. fisc.: Via e num. civico [ ] Provincia [ ] Comune [ ] C.A.P. [ ]

4 Partita I.V.A. [0 ... 0] Codice fiscale [ ]

B DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

1 Ubicazione dell'Azienda: Provincia [ ] Comune [ ] C.A.P. [ ]

2 Località [ ]

3 Numero bovini media 1983: vacche da latte [ ] Giovenche, manzette, vitelle [ ] Altri bovini [ ]
Numero bovini attuale: vacche da latte [ ] Giovenche, manzette, vitelle [ ] Altri bovini [ ]

4 Appartenenza a cooperative di latte Raccolta si no Trasformazione si no

5 Appartenenza ad associazione di produttori latte costituita in base al Regolamento CEE 1360/78 si no
Denominazione (sigla) [ ] Provincia [ ] Comune [ ] C.A.P. [ ]
Partita I.V.A. [0 ... 0] Codice fiscale [ ]

C QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO E COMMERCIALIZZATO DIRETTAMENTE

			Anno 1983	camp. 84/85	1° sem. camp. 85/86
1	Vendite dirette di latte al consumatore finale	q.li	[ ]	[ ]	[ ]
2	Vendite dirette di prodotti trasformati (espressi in q.li di latte) al consumatore, al grossista non trasformatore, ai commercianti al dettaglio, ad imprese di stagionatura	q.li	[ ]	[ ]	[ ]

E È stata compilata anche la scheda delle consegne agli acquirenti? si no Se si, indicare il codice progr. scheda C[ ]

F Si dichiara che i documenti giustificativi le vendite dirette del 1983 sono: disponibili [ ] non disponibili [ ]
Se disponibili, presso: Associazione Produttori [ ] Organizzazione sindacale [ ] Cooperativa [ ] Azienda [ ]

Data .... Firma ....

ALLEGATO 3

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DELLE CONSEGNE AGLI ACQUIRENTI

Quadro *A*: DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

In questa parte vanno indicati i dati fiscali ed anagrafici del produttore, riferiti *sempre* al 1985.

Punto 1 - Nel caso di ditta individuale vanno indicati cognome e nome del titolare; negli altri casi il nome della cooperativa o della società che gestisce la azienda.

Punto 2 - Deve essere compilato *solo* in caso di ditta individuale.

Punto 3 - Deve essere registrato il domicilio *fiscale* della ditta, sia individuale che societaria. Negli spazi predisposti il produttore dovrà inserire nell'ordine:
codice Istat della provincia (2 cifre);
codice Istat del comune (3 cifre);
codice avviamento postale (5 cifre).

Punto 4 - Deve essere *sempre* registrata la partita IVA della ditta, sia individuale che societaria, con riferimento al 1985. *Il numero di codice fiscale va riportato solo nei casi in cui all'impresa non sia stato attribuito un numero di partita IVA.*

Quadro *B*: DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Punto 1 - Nello spazio predisposto nella scheda il produttore deve inserire, nell'ordine:
codice Istat della provincia (2 cifre);
codice Istat del comune (3 cifre);
codice di avviamento postale (5 cifre).

Punto 2 - Per località si intende la via, la frazione o la contrada in cui è ubicata la sede dell'azienda.

Punto 3 - Numero dei capi bovini.

Negli appositi spazi dovrà essere inserito sia il numero medio di bovini allevati nell'azienda nel corso del 1983, sia il numero dei bovini esistenti nel momento in cui la rilevazione viene effettuata, suddivisi per le seguenti categorie:
a) vacche da latte in lattazione;
b) giovenche, manzette, vitelle da latte;
c) altri bovini, diversi dalle due categorie precedenti.

Punto 4 - Appartenenza a cooperative di latte.

Sono previste due possibilità:
a) cooperative di raccolta;
b) cooperative di trasformazione.
La voce si riferisce alle sole cooperative che trattano latte bovino.

Punto 5 - Appartenenza ad associazioni di produttori costituite in base al regolamento n. 1360/78/CEE.

Nel caso di risposta affermativa, deve essere indicata la denominazione, la sede legale e la partita IVA dell'associazione di appartenenza. Solo nel caso in cui l'associazione non disponesse ancora della partita IVA, dovrà essere indicato il numero di codice fiscale.

L'indicazione della denominazione deve essere trascritta sotto forma di sigla (allegato *A*).

Per i codici della sede legale (provincia, comune, c.a.p.), il produttore dovrà inserire i codici negli spazi predisposti, seguendo le istruzioni indicate per il quadro *A* - punto 3.

Quadro *C*: CONSEGNE DI LATTE E/O PRODOTTI TRASFORMATI IN EQUIVALENTE LATTE

Punto 1 - Totale latte e/o prodotti trasformati, in equivalente latte, consegnati.

Il totale di latte e/o di prodotti trasformati consegnati deve essere la somma delle quantità di latte liquido e delle quantità di prodotti trasformati (espresse in equivalente latte), consegnate al primo acquirente.

Si intende per primo acquirente:

a) per il latte liquido, qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal consumatore finale;

b) per i prodotti trasformati, qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal consumatore finale o dal grossista non trasformatore, dal commerciante al dettaglio, dalle imprese di stagionatura non trasformatrici.

N.B. Le vendite di latte liquido al consumatore finale e le vendite di prodotti trasformati al consumatore finale, al grossista non trasformatore, al commerciante al dettaglio e alle imprese di stagionatura non trasformatrici, rientrano nella categoria delle vendite dirette e devono pertanto essere registrate sull'apposita scheda.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa). (allegato *B*).

Per i formaggi misti deve essere calcolata *solo* la quantità impiegata di latte bovino.

Il volume delle consegne dovrà essere ripetuto sia per l'anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), sia per la campagna 1984-85 (periodo dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985) e sia per il primo semestre della campagna 1985-86 (periodo dal 1° aprile 1985 al 30 settembre 1985).

Importante: Le cifre relative ai quantitativi di latte consegnato, espresse in quintali, devono essere arrotondate all'unità.

Pertanto, non si devono *mai* registrare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguale a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto alla unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad esempio, per una quantità dichiarata di 150,5 quintali, dovrà essere indicato 150; per una quantità di 150,6 dovrà essere indicato 151.

Quadro *D*: NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI

In questo quadro vanno indicati le denominazioni ed i numeri di partita IVA degli acquirenti a cui, negli anni 1983, campagna 1984-85 e primo semestre campagna 1985-86, è stato consegnato il latte liquido e/o prodotti trasformati in azienda espressi in equivalente latte.

Per l'eventuale registrazione dal quinto acquirente in su (e, comunque, fino ad un massimo di 19) deve essere utilizzata la « Scheda aggiuntiva al quadro D », appositamente predisposta.

In questo caso, il produttore deve ricopiare dalla « Scheda consegne agli acquirenti »:

a) il numero di codice progressivo scheda;

b) la partita IVA o il numero di codice fiscale di cui al punto 4) del Quadro *A*.

La scheda aggiuntiva, firmata dal produttore, deve essere allegata alla « Scheda consegne agli acquirenti ».

Nel caso in cui, in ciascuno dei periodi considerati, le consegne siano state effettuate a più di un acquirente, la somma delle quantità riferite ai diversi acquirenti deve essere uguale alla quantità indicata, per il corrispondente periodo, al punto 1 Quadro *C*.

Per quanto riguarda l'indicazione della denominazione degli acquirenti, in caso di denominazioni composte da più parole, occorre utilizzare le abbreviazioni appositamente codificate presenti nell'allegato *A*.

Quadro *E*:

Si chiede se per il medesimo produttore sia stata compilata anche la scheda per le vendite dirette. In caso affermativo è *indispensabile* riportare nell'apposito spazio il codice progressivo della scheda vendite dirette D . . . . . Il caso negativo implica che l'azienda non effettua né ha effettuato vendite dirette.

Quadro *F*:

Le consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari agli acquirenti, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nella documentazione contabile, quale fatture, oppure in apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente. Dovrà essere barrata la casella corrispondente alla sede dove tale documentazione è reperibile e consultabile da parte degli organi di controllo.

*N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata al*l'AIA - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 Roma.

Allegato A

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI DA UTILIZZARE PER LA DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E DEGLI ACQUIRENTI

Associazione	A.
Produttori	PRO.
Latte	LAT.
Zootecnica	ZOO.
Agricola-agricoltori	AGR.
Interprovinciale	INT.
Provinciale	PROV.
Regionale	REG.
Consorzio	CO.
Cooperativa	COOP.
Industria	IND.
Caseificio	CAS.
Latteria	LATT.
Sociale	SOC.
Centro	C.
Centrale	CE.
Lattiero-caseario	LACA.
Raccolta	RAC.

Allegato B

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago	9,52
Pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, bitto, branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone	11,11
Caciocavallo	10,52
Mozzarella	7,96
Scamorza	9,28
Gorgonzola	8,88
Italico	8,62
Crescenze, casatella, stracchino	6,66
Taleggio, quartirolo	8,33
Robiola	6,78

ALLEGATO 4

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DELLE VENDITE DIRETTE

Si possono presentare due casi:

a) *Il produttore effettua solo vendite dirette.* In questo caso, il produttore deve compilare la scheda in tutte le sue parti, seguendo per i Quadri *A* e *B*, le istruzioni relative ai medesimi quadri della scheda per le consegne agli acquirenti, e, per i Quadri *C*, *E* ed *F*, apposite istruzioni.

b) *Il produttore effettua sia vendite dirette sia consegne agli acquirenti.* In questo caso, essendo stata già compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, per la scheda delle vendite dirette è necessario limitarsi a:

compilare il Quadro *A*, che contiene i dati di base per poter individuare l'azienda, secondo le istruzioni relative alla scheda per le consegne;

compilare i Quadri *C*, *E* ed *F* secondo le istruzioni più avanti riportate.

In questo caso, quindi, non deve assolutamente essere compilato il Quadro *B*.

Quadro *C*: QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO E COMMERCIALIZZATO DIRETTAMENTE

Punto 1 - Per ciascuno dei periodi considerati: anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), campagna 1984-85 (periodo dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985) e primo semestre campagna 1985-86 (periodo dal 1° aprile 1985 al 30 settembre 1985), *il produttore deve riportare negli appositi* spazi i quantitativi di latte venduti direttamente al *consumatore finale.*

Punto 2 - Per ciascuno dei periodi considerati, identici a quelli di cui al precedente punto 1, il produttore deve riportare, negli appositi spazi, i quantitativi di prodotti trasformati, *espressi in quintali di latte,* venduti al consumatore finale oppure a grossista non trasformatore, a commerciante al dettaglio, ad impresa di stagionatura non trasformatrice.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa). (allegato *B*).

Per i formaggi misti il produttore deve calcolare solo la quantità impiegata di latte bovino.

Importante : Le cifre relative ai quantitativi di latte e/o di prodotti trasformati venduti direttamente, espresse in quintali, devono essere arrotondate alla unità.

Pertanto, non si devono *mai* riportare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguale a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto all'unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad esempio, per una quantità dichiarata di 150,5 *quintali, dovrà essere indicato 150; per una quan*tità di 150,6, dovrà essere indicato 151.

Quadro *E*:

Nel caso sia stata in precedenza compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, è *indispensabile* indicare il codice progressivo della scheda consegne agli acquirenti C . . . . . .

Il caso negativo implica che l'azienda non effettua né ha effettuato consegne.

Quadro *F*:

Le vendite dirette, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale.

In presenza di tali documenti verrà barrata la casella « disponibili » e dovrà inoltre essere barrata la casella corrispondente *alla sede dove i documenti sono reperibili e consultabili* da parte degli organi di controllo.

In assenza di documenti giustificativi, sarà barrata la casella « non disponibili ».

In tal caso il produttore oltre ad inviare la scheda all'A.I.A., come indicato nel successivo *N.B.*, dovrà inoltrare all'associazione provinciale allevatori, competente per territorio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesta che i dati riportati nella scheda D . . . . . . (riportare il numero che si trova in testa alla scheda inviata all'A.I.A.) corrispondono a verità.

Importante: in base al regolamento CEE n. 1371/84, art. 4, paragrafo 3, i produttori che detengono da 1 a 3 vacche, possono indicare solamente il numero delle vacche. In tal caso, sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento fissato forfettariamente.

N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata all'AIA - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 Roma.

Allegato B

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago	9,52
Pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina bitto, branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone	11,11
Caciocavallo	10,52
Mozzarella	7,96
Scamorza	9,28
Gorgonzola	8,88
Italico	8,62
Crescenze, casatella, stracchino	6,66
Taleggio, quartirolo	8,33
Robiola	6,78

(5474)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 settembre 1985.

Rettifica al decreto ministeriale 9 agosto 1985 recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 16 settembre 1983 concernente il comitato di coordinamento per la collaudazione delle opere di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto 9 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1985, con il quale, nell'apportare talune modificazioni ed integrazioni al precedente decreto 16 settembre 1983 concernente la costituzione del comitato di coordinamento per la collaudazione delle opere di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si è proceduto anche alla sostituzione di alcuni componenti, tra i quali il dott. Pasquale De Lise, considerati rinunciatari di fatto per la loro constatata non partecipazione alle riunioni del comitato stesso;

Rilevato successivamente che il dott. Pasquale De Lise, con nota del 28 settembre 1983, ha comunicato di non accettare l'incarico di componente del cennato comitato e che, con nota del 15 marzo 1984, trasmessa a seguito di convocazione di cui al fonogramma n. 6363 del 12 marzo 1984, ha ribadito la non accettazione dello incarico predetto;

Ravvisata la necessità di modificare l'erronea premessa del proprio decreto 9 agosto 1985 per la parte concernente il dott. Pasquale De Lise che ha regolarmente comunicato di non accettare l'incarico;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pasquale De Lise, che non ha accettato l'incarico conferitogli con decreto 16 settembre 1983, è nominato componente del comitato di cui in premessa il prefetto dott. Nestore Fasano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra per l'anno 1985. (Ordinanza ministeriale 27 settembre 1985).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina e chirurgia;

Veduta la legge 24 luglio 1985, n. 409, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, con la quale è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra, che reca altresì norme relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Veduto l'art. 23 delle disposizioni transitorie della stessa legge 24 luglio 1985, n. 409;

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

In sede di prima applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono indetti per il mese di novembre gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

A tali esami potranno presentarsi i laureati in odontoiatria e protesi dentaria che abbiano conseguito il titolo accademico entro il 16 novembre 1985.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato per odontoiatra debbono presentare la domanda di ammissione non oltre il 31 ottobre 1985 alla segreteria dell'università e istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami.

La domanda, con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame di Stato per odontoiatra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami di cui all'art. 1 cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea. Entro dieci giorni dalla data del 16 novembre di cui all'art. 1 coloro che abbiano conseguito la laurea presso sede diversa da quella degli esami dovranno presentare il relativo certificato di laurea.

Art. 5.

I candidati italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere l'esame esclusivamente presso la sede di Milano.

Art. 6.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi degli esami di Stato per odontoiatra debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 7.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatria ogni commissione — nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione — è composta dal presidente e da cinque membri ed è suddivisa in due sottocommissioni.

Il presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo ed a riposo di discipline cliniche odontostomatologiche.

I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da persone appartenenti alle categorie seguenti:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo ed a riposo ed associati;

b) liberi docenti.

Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla categoria di cui alla lettera *a*). Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera *a*).

Art. 8.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva speciale con epidemiologia);

b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodenzia e gnatologia).

La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.

La durata delle prove è di almeno 45 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'università sede di esame;

2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2).

Art. 9.

Per quanto concerne le operazioni di esami e le relative modalità di svolgimento, e comunque per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per gli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Art. 10.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra hanno inizio in tutte le sedi il giorno 25 novembre 1985 e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'università e istituto superiore sede dei suddetti esami.

Con successiva ordinanza ministeriale saranno indette le sessioni di esami di Stato per l'anno 1986.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA.

Ancona	Modena
Bari	Napoli
Bologna	Palermo
Cagliari	Pavia
Catania	Roma La Sapienza
Genova	Sassari
L'Aquila	Siena
Messina	Torino
Milano	

(5477)

Vacanza di insegnamenti universitari presso la scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, corso di laurea in musicologia, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86.

Insegnamenti vacanti:

lingua e letteratura francese;

bibliografia generale e biblioteconomia;

lingua e letteratura tedesca;

semiologia della musica II.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *c*) del citato art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(5478)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito piemontese

Con decreto 12 settembre 1985, del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato modificato l'art. 5 dello statuto del Mediocredito piemontese.

(5479)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Puglia

Con decreto 7 settembre 1985, del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stati modificati gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 21 dello statuto del Mediocredito regionale della Puglia.

(5480)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna

Con decreto 12 settembre 1985, del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 6, 10, 12, 19, 23, 25, 27, 28, 31 e 32 dello statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna.

(5481)

Modificazione allo statuto del Mediocredito lombardo

Con decreto 12 settembre 1985, del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 6 dello statuto del Mediocredito lombardo.

(5482)

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito dell'Umbria

Con decreto 12 settembre 1985, del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato approvato il nuovo statuto del Mediocredito dell'Umbria.

(5483)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pradamano, Tolmezzo, Gazzo Veronese, Ostiglia, Tursi, Fontaniva, Gorgo al Monticano, Cervarese S. Croce, Veggiano e Sarezzo.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 435, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Malina, di complessivi mq 14,300, segnato nel catasto del comune di Pradamano (Udine) al foglio n. 10, evidenziato con velatura gialla nella planimetria rilasciata il 25 settembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale prot. n. 3160/1198/82, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 439, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, ex alveo del fiume Tagliamento, segnati nel catasto del comune di Tolmezzo (Udine), al foglio n. 82, mappali 163 - 143 - 145 e 92; al foglio n. 84, mappali 23 - 24 - 25 - 27 - 28 e 29 di complessivi mq 31.130, ed indicati nella rilevazione catastale prot. n. 3893/1416/84 del 28 settembre 1984, con allegata planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 442, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato dei corsi d'acqua denominati Balladore e Ingazzi, segnato nel catasto del comune di Gazzo Veronese (Verona) ai fogli numeri 13 - 15 e 16, sez. 8 di complessivi mq 3476 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, con allegata relazione tecnico-descrittiva dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 443, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, ex reliquati Gelmino-Fossetta-Avignino, segnati nel catasto del comune di Ostiglia (Mantova) al foglio n. 9, mappali 115 - 125 - 132 - 10? e 107, di complessivi mq 2550, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 537, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno con i manufatti sopra insistenti, siti lungo il torrente Pescogrosso, segnati nel catasto del comune di Tursi (Matera) al foglio n. 28, mappali 609 - 610 - 611 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 621 - 686 - 644 - 645 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 653 - 652 ed al foglio n. 25, mappali 1542 e 1543, di complessivi mq 40.498, ed indicati nella planimetria rilasciata il 3 marzo 1984, in scala 1:2000 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Matera, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 538, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con porzione di fabbricato sopra insistente, segnato nel catasto del comune di Fontaniva (Padova) al foglio n. 8, mappale 792 (ex 58 1/2) di mq 555 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegato tipo di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 1985, n. 539, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con porzione di fabbricato sopra insistente segnato nel catasto del comune di Gorgo al Monticano (Treviso) al foglio n. 14, mappale 652, di complessivi mq 735 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 novembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 31 maggio 1985, n. 445, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Cervarese S. Croce (Padova) al foglio n. 11, mappale 156 1/2 (mq 720) e del comune di Veggiano (Padova) al foglio n. 17, mappale 128 1/2, (mq 120), di complessivi mq 840, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 29 febbraio 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 giugno 1985, n. 1296, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, con i manufatti sopra insistenti, ex alveo del torrente Faidana o Gobbia, segnati nel catasto del comune di Sarezzo (Brescia) al foglio n. 30, mappali 223 - 368 - 369 - 370, di complessivi mq 2040 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 agosto 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

(5447)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome presidio	DITTA	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
1) *Esene*	Gentili S.p.a. - Via Mazzini, 112, Pisa	8.467	9-4-1985
2) *Germidol*	Magis farm., c.f. 00312600174 - Viale Europa 36-38, Brescia	8.608	9-4-1985
3) *Agermal*	Id.	9.106	9-4-1985
4) *Peridrox*	Betagamma, c.f. 01884840586 - Largo dell'Olgiata, 15, Roma	8.018	11-4-1985

(5318)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in lire 18.100: h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10 %, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1984, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossiti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B*, *C*, sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO B-2/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Atezym - Scharper	—	—
30 cpr gastroresistenti	25719/016	2.905
50 cpr gastroresistenti	25719/028	3.760
Atus - Gibipharma		
10 supp 15 mg	25695/014	3.100
10 supp 30 mg	25695/026	4.965
os grat 30 bust 15 mg	25695/038	7.465
10 f 15 mg 2 ml	25695/040	4.710
scir est 200 ml	25695/053	7.030
Bio-Insulin - Guidotti		
« R » 100 u/ml fl 10 ml	25802/012	26.650
« R » 40 u/ml fl 10 ml	25802/024	12.315
« I » 100 u/ml fl 10 ml	25802/036	26.780
« I » 40 u/ml fl 10 ml	25802/048	12.440
Calcitonina Wassermann - Ist. Wassermann		
5 f 50 UI	25857/018	25.145
5 f 100 UI	25857/020	47.135
Ceplus - Ct		
8 cps 500 mg	25746/013	24.435
grat os sosp 100 ml	25746/025	30.690
Cloprane - Ibis		
« 250 » 45 cps	25688/019	14.005
« 500 » 45 cps	25688/021	24.760
Epicon - Valeas		
45 cps 180 mg	25758/018	9.585
40 cps 360 mg	25758/020	14.545
os gtt 20 % 50 ml	25758/032	9.375
Farecef - Lafare		
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25803/014	8.830
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25803/026	16.035
im 1 fl 2 g + 1 f 5 ml	25803/038	29.045
Flu-Cortanest - Piam		
crema 30 g	25723/014	9.160
Gramplus - Chiesi		
ad 10 supp 750 mg	25703/012	9.140
bb 10 supp 200 mg	25703/024	4.495
latt 10 supp 100 mg	25703/036	3.380
Inoscan - Zambon chim.		
40 cpr 50 mg	25687/017	18.555
40 cpr 100 mg	25687/029	34.875
20 cpr 200 mg	25687/031	34.555
Lampotrix - Von Boch		
8 cps 500 mg	25792/019	24.435
grat os sosp 100 ml	25792/021	30.690
Lisopulm - Essetì		
10 f 15 mg 2 ml	25717/012	4.710
30 cpr 30 mg	25717/024	8.850
os grat 30 bust 15 mg	25717/036	7.960
scir 200 ml	25717/048	7.345
soluz inal 40 ml 0,75 %	25717/051	4.035
Naprorex - Lampugnani		
10 supp 550 mg	25800/018	10.120
20 cps 550 mg	25800/020	17.760
30 cps 275 mg	25800/032	14.085
Nicolsint - Von Boch		
« 250 » im 5 f 2 ml	25755/012	17.375
« 500 » im 3 f 4 ml	25755/024	20.045
« 1000 » im 3 f 4 ml	25755/036	37.710
« 1000 » im 1 f 4 ml	25755/048	13.740
Sifamic - S.I.F.I.		
coll 10 ml	25685/013	2.950
pom oft 10 g	25685/025	2.910
Slo-Phyllin - Rorer Ital.		
retard 30 cps 100 mg	25720/018	3.885
retard 30 cps 200 mg	25720/020	4.935
retard 30 cps 300 mg	25720/032	6.210
Sucramal - Malesci		
os grat 30 bust 1 g	25724/016	10.460
Talplus - Ct		
12 cpr 500 mg	25748/017	6.850
Teoval/R - Valeas		
30 cps 60 mg	25714/015	3.655
30 cps 125 mg	25714/027	4.380
30 cps 250 mg	25714/039	6.000
Ticlosan - Von Boch		
30 cpr 250 mg	25791/017	34.670
Zovirax crema - Wellcome		
3 g	25872/019	12.480
15 g	25872/021	56.630
Zovirax oftalmico - Wellcome		
pom 4,5 g	25872/033	17.765

ALLEGATO B-2/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amplital - Farm. Erba	—	—
12 cpr 1 g	20121/137	7.045
Carbocit - Ct		
ad os grat 20 bust 375 mg	24782/043	6.335
Deflamon - Spa		
flebo 1 fl 500 mg 100 ml	21299/033	5.650
Diarconal - Recordati		
20 cps 400 mg	23538/034	19.370
30 cps 400 mg	23538/046	28.155
Euphyllina - Byk Gulden		
rilcon 30 cps 50 mg	8730/069	3.370
Hydergina-Press - Sandoz		
iv 5 f 1,5 mg/5 ml	25574/029	3.340
Kynosina - Irbi		
os grat 20 bust 500 mg	152/064	3.665
10 supp 1,2 g	152/076	2.560
Liparoid - Guidotti		
im 10 f + 10 f 3 ml	21868/043	17.800
Lisomucil - Lirca		
os grat 20 bust 1,5 g	23185/073	17.270
Micopirox - Master pharm		
6 ovuli vag 100 mg	25217/050	12.680
Nifedicor - Schiapparelli		
retard 50 cpr 20 mg	24608/059	20.725
Nootropil - Ucb		
soluz os 40 bust 1200 mg	22921/100	13.205

	Numero di registrazione	Prezzo
Pamocil - Aandersen		
12 cpr 1 g	23301/120	7.765
Panacef - Lilly		
12 cpr disp 250 mg	24227/062	10.345
Proxil - Rorer ital.		
20 cpr 300 mg	24116/079	18.220
Totalciclina - Benvegna		
12 cpr 1 g	22206/066	6.430
Viruxan - Sigmatau		
colluttorio 100 ml 20 %	24055/079	28.715
crema 20 g 10 %	24055/081	4.695
gtt oto 10 ml	24055/105	3.015
orabase pasta 20 g 10 %	24055/117	4.695
10 bust vag 10 g	24055/131	67.680
20 ovuli vag	24055/143	43.140

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoxil - Lampugnani		
12 cpr 1 g	24819/031	7.765
Amplital - Farm. Erba		
im iv 1 fl 2 g + 1 f 4 ml	20121/152	3.350
Artrosilene - Dompè		
retard 20 cps 320 mg	24022/129	16.825
Carbocit - Ct		
bb os grat 30 bust 100 mg	24782/031	4.735
Clenil - Chiesi		
fte spray 15,5 g	23103/068	19.270
Diflusan - Von Boch		
30 cpr 500 mg	24979/039	12.010
Euphyllina - Byk Gulden		
rilcon 30 cps 200 mg	8730/071	5.200
rilcon 30 cps 300 mg	8730/083	6.620
Eureceptor - Zambon		
30 cpr 800 mg	23573/153	68.600
30 bust 800 mg	23573/165	72.700
Evitina - Ct		
« 400 » 10 cps	3863/026	1.980
« 400 » 20 cps	3863/038	2.655
Liparoid - Guidotti		
« 60 » 50 conf	21868/031	18.725
Micopirox - Master Pharm		
15 ovuli vag 50 mg	25217/062	16.525
Mirtilene - S.I.F.I.		
fte 20 cps	24373/021	14.705
Nootropil - UCB		
40 cpr 1200 mg	22921/098	11.835
Praxenol - Bioc. Zanardi		
« 500 » 30 cpr	25082/049	27.990
Proxil - Rorer ital.		
30 cpr 150 mg	24116/081	14.545
Tagamet U.I.D. - SKF		
30 cpr 800 mg	23572/124	68.600
30 bust 800 mg	23572/136	72.700
Totalciclina - Benvegna		
12 cps 500 mg	22206/054	4.075
Viruxan - Sigmatau		
crema 20 g 20 %	24055/093	7.270
orabase pasta 20 g 20 %	24055/129	7.270

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Megaton Maggioni - Maggioni		
im 10 fl + 10 f	12140/048	5.270
im 5 fl + 5 f	12140/051	3.840
10 cps	12140/063	1.470
Redinon Cortex - Bracco		
10 f liof + 10 f solv	21618/032	9.940
6 f liof + 6 f solv	21618/044	7.035

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Citiolase - Roussel M.		
iniett 6 f liof + 6 f 2 ml	23266/048	4.000

MODIFICA COMPOSIZIONE CONFEZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Kynosina - Irbi		
20 conf 500 mg	152/037	2.965
30 conf 500 mg	152/049	3.420

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Amplital - Farm. Erba		
pv os sosp 100 ml	20121/149	4.035
Brassel - Schiapparelli		
im iv 2 f 1000 mg	23708/086	28.050
im iv 3 f 1000 mg	23708/098	41.145

ALLEGATO C-4/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Ausotal - Ausonia		
12 cpr 500 mg	25706/019	8.530
Cefosyntex - Francia farm		
im 1 fl 0,5 g + 1 f 4 ml	25551/019	8.915
im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	25551/021	15.760
iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	25551/033	28.945
Ghimacef - Ghimas		
grat os sosp 250 mg/5 ml	25645/019	31.465
8 cpr 500 mg	25645/021	24.940
Gramixin - Schiapparelli		
im iv 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	25622/010	4.770
im iv 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25622/022	7.225
im iv 1 fl 1 g + f 4 ml	25622/034	12.240
im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	25622/046	12.240
iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	25622/059	21.820
inf iv 1 fl pv 2 g	25622/061	21.055
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25622/073	7.225
Klodin - Caber		
30 cpr 250 mg	25602/018	34.670
Lipidium - Rorer ital.		
50 cps 250 mg	25049/014	7.690
Natil - Nativelle		
20 cps 100 mg	25326/012	9.820
30 cps 100 mg	25326/024	13.965
Noctamid - Schering		
30 cpr 1 mg	25057/011	3.135
30 cpr 2 mg	25057/023	4.010
Plactidil - Manetti e R.		
30 cps 150 mg	25627/011	22.200
50 cps 150 mg	25627/023	35.685
30 cps 300 mg	25627/035	41.770
Sasmina - Schiapparelli		
grat os sosp 125 mg/5 ml 60 ml	25744/018	6.605
grat os sosp 250 mg/5 ml 60 ml	25744/020	10.970
8 cpr 500 mg	25744/032	9.065
12 cpr 500 mg	25744/044	12.920

ALLEGATO C-4/MOD.

SERIE	Numero di registrazione	Prezzo
Evident - Firma	—	—
"100" im iv 10 f liof + 10 f	22427/049	9.285
Fado - Bioresearch		
im 1 fl 2 g + 1 f 5 ml	24351/090	16.675
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Ellemcort B12 - Ellem		
"100" im 6 f liof + 6 f	21353/053	7.740
"100" im 10 f liof + 10 f	21353/065	10.970
"200" im 6 f liof + 6 f	21353/077	10.335
"200" im 10 f liof + 10 f	21353/089	15.255
MODIFICHE CONFEZIONAMENTO		
VI-Mono-Tab - ISM		
s.c. 1 f 1 ml	9558/026	1.700
NUOVE CONFEZIONI		
Eurceptor - Zambon		
50 bust 400 mg	23573/140	61.570
H-Atetal - ISM		
dose richiamo 1 sir 0,5 ml	11268/024	2.160
Tetramil - Farmigea		
coll 10 monodosi 0,5 ml	17863/034	3.575
coll 10 monodosi 1 ml	17863/046	3.820

(5449-5450)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984, con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 29/1983, 20 e 53/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO A/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Famodil - Sigmatau	—	—
10 cpr 40 mg	25924/010	33.855
20 cpr 20 mg	25924/022	34.480
Gastridin - Merck Sharp		
10 cpr 40 mg	25925/013	33.855
20 cpr 20 mg	25925/025	34.480
Piranil - Ausonia		
20 cpr 230 mg	25917/016	36.415
10 cpr 460 mg	25917/028	36.060

ALLEGATO A/MOD.

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO	Numero di registrazione	Prezzo
Neotyf Sclavo - Sclavo	—	—
3 cps vaccino	25268/020	11.915

(5451)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune catastale di Laives

Con D.A. 21 giugno 1985, n. 2186, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di mq 366, ubicato tra i km 431+000 e 431+100 della strada statale n. 12/Sud ed iscritto nei registri del libro fondiario di Bolzano - C.C. Laives in partita tavolare 79/II - foglio possesso 135 - foglio mappale 12 - p.f. 1578/4.

(5412)

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Segni, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Segni, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 19 settembre 1985, il sig. Giovanni Battista Pintus, nato a Cagliari il 9 dicembre 1918, è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Segni, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Segni (Roma), in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Giuseppe Medini, dimissionario.

(5490)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1985 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quindici borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, per frequentare, in Italia o all'estero — per una durata non inferiore a sei mesi — istituti universitari ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di condurre studi e ricerche nel campo delle seguenti malattie sociali: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, morbo di Cooley ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti e sostanze psicoattive (decreto ministeriale 20 dicembre 1961); traumatismi da incidenti del traffico (decreto ministeriale 20 febbraio 1963); glaucoma, ametropie ed anomalie muscolari, distacco della retina, alterazioni degenerative eredo-familiari otticoretiniche, epilessia (decreto ministeriale 5 novembre 1965); emofilia (decreto ministeriale 12 giugno 1972).

Le borse di studio per l'Italia sono in numero di dieci, ed ammontano a lire 3 milioni lordi ciascuna.

Le borse di studio per l'estero sono in numero di cinque, ed ammontano a lire 4 milioni lordi ciascuna.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso — e decadono automaticamente dalla eventuale vincita — i medici che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici, o che tale stato abbiano conseguito dopo la presentazione della domanda.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione devono essere prodotte esclusivamente a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dello stesso al concorso.

Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio, precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne al Ministero le eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intende fruire della borsa di studio, in conformità allo schema allegato in calce (vedi allegato 2);

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare; i titoli di servizio saranno valutati solo se posteriori alla laurea;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale, in copia autenticata ai sensi di legge, e in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti presentati dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d*), se rilasciati all'estero in lingua straniera, dovranno essere tradotti e comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso priva della sottoscrizione, i documenti e gli atti prodotti non muniti delle firme all'uopo necessarie nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche di originali, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e pertanto non regolarizzabili.

I documenti presentati dai candidati potranno essere restituiti — a richiesta degli interessati — solo dopo il perfezionamento dell'iter di approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice.

Art. 5.

Una commissione giudicatrice, composta a norma del successivo art. 6, e nominata con apposito decreto ministeriale, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

A tal fine, la commissione dispone complessivamente di 80 punti, così ripartiti:

40 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

18 punti per i titoli di carriera;

12 punti per i titoli accademici e di studio;

10 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 21 su 40.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 1) dal voto di laurea; 2) dall'anzianità di laurea; 3) dall'età.

Art. 6.

La commissione sarà composta come segue:

1) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, presidente;

2) due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente medico, componente;

4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Il Ministero della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice

Il Ministero si riserva di dare la relativa comunicazione soto ai candidati risultati vincitori ed idonei.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 9.

In vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione della amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Divisione IV, nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autentica;

3) certificato di iscrizione all'albo;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 10.

L'inizio e il termine del periodo di frequenza devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati qualora la borsa di studio venga fruita in Italia, o a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di borse fruibili all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di frequenza, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, una relazione firmata in calce, in triplice copia, sugli studi e sulle esperienze effettuate.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto, attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio (con indicazione del giorno di inizio e di termine dello stesso), anche la specifica attività svolta dal candidato, relativamente al tema oggetto della borsa, ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato su presentazione di relativa domanda, in carta legale, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente, dell'indicazione del codice fiscale, del domicilio fiscale e del reddito presunto relativo all'anno in cui viene richiesto il pagamento della borsa di studio.

Art. 13.

La spesa, valutata in L. 50.000.000, graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 18

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . addì . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . . n. . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985 per il conferimento di quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio con frequenza presso . . . . . sul seguente argomento . . . . al fine di condurre studi e ricerche nel settore . . . . sul seguente argomento: . . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di studio e degli scopi che si intendono perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per una durata non inferiore a sei mesi.

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . . numero telefonico . . . . . . numero di codice postale . . .

Data, ...

Firma . . . .

(Carta intestata istituto)

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Si esprime parere favorevole a che il dott. . . . . .
qualora risulti vincitore del concorso a borse di studio di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, frequenti questo istituto al fine di condurre studi e ricerche su . . . . .

Data, ...

Il direttore dell'istituto (firma)

. . . .

(timbro istituto)

(5381)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per esami, a posti di sperimentatore, perito analista, segretario ed esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli e sue sezioni.

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale, 39, 80143 Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto:

diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in chimica industriale, oppure diploma di maturità tecnica industriale con specializzazione in chimica conciaria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale, 39, 80143 Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli.

E' bandito il concorso, per esame, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale, 39, 80143 Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale, 39, 80143 Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli.

(5525)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di energia elettrica, via delle Sette Sale, 12/8, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 ottobre 1985, ore 8,30;

seconda prova scritta: 25 ottobre 1985, ore 8,30.

(5705)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di assistente tecnico - perito chimico (ruolo tecnico);

un posto di assistente tecnico - geometra (ruolo tecnico)

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della U.S.L. in Gassino Torinese (Torino).

(5508)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

due posti di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

(5497)

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 76

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

(5499)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

due posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia - divisione di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità sanitaria locale in Potenza.

(5534)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno);

un posto di assistente medico per il settore igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di pronto soccorso e accettazione ammalati (a tempo pieno);

un posto di assistente medico per il servizio di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di veterinario coadiutore;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario per il settore igiene e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario per il settore veterinario;

un posto di assistente tecnico - perito industriale elettronico;

quattro posti di collaboratore amministrativo;

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

(5507)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di primario ospedaliero nella disciplina di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di chirurgia generale (a tempo pieno);

sei posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica;

venti posti di operatore professionale collaboratore - infermiera professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

cinque posti di operatore professionale collaboratore di seconda categoria - infermiere generico;

due posti di assistente amministrativo addetto al C.E.D.;

quattro posti di assistente amministrativo;

sette posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

(5500)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 20

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di chirurgia, disciplina di chirurgia generale;

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina psichiatria;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina psichiatria;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina medicina generale - servizio nucleo operativo tossicodipendenze;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina laboratorio analisi;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

(5503)

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di primario ospedaliero (area funzionale di medicina, disciplina: medicina generale);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di chirurgia, disciplina: ortopedia e traumatologia);

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia, disciplina: ortopedia e traumatologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(5505)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 77

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, a:

quattro posti di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario);

un posto di primario ospedaliero anestesia e rianimazione, area funzionale chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero anestesia e rianimazione, area funzionale chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero laboratorio analisi, area funzionale medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero radiologia, area funzionale medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero pediatria, area funzionale medicina;

tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di primario ospedaliero radiologia, area funzionale medicina;

un posto di dirigente sanitario, area funzionale medicina - disciplina pneumologia;

un posto di assistente medico, area funzionale di chirurgia;

otto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - terapista della riabilitazione;

due posti di operatore professionale collaboratore - personale tecnico-sanitario - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

(5502)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile oculista;

un posto di assistente dell'area funzionale di medicina;

un posto di assistente dell'area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di farmacista coadiutore;

due posti di massofisioterapista (operatore professionale di seconda categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca.

(5498)

REGIONE UMBRIA

Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indette pubbliche selezioni, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

nove posti di coadiutore amministrativo riservati alle seguenti categorie protette (legge n. 482/68):

invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
invalidi civili;
sordomuti;

diciannove posti di ausiliario socio-sanitario riservati alle seguenti categorie protette (legge n. 482/68):

invalidi civili di guerra e profughi;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, servizio e lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e la gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

(5501)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale: veterinari - un posto di veterinario collaboratore.

B) *Ruolo amministrativo*:

1) profilo professionale: assistenti amministrativi - un posto di assistente amministrativo;
2) profilo professionale: coadiutori amministrativi - un posto di coadiutore amministrativo.

C) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale: ausiliari socio sanitari - un posto di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

(5509)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale XVI. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 217 del 14 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, in luogo di « due posti di operatore professionale *coordinatore* (assistente sanitaria) », leggasi « due posti di operatore professionale *collaboratore* (assistente sanitaria) ».

(5511)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cavalese (Trento).

(5506)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi per chiamata diretta. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 214 dell'11 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, in luogo di: « Ordine mauriziano di Torino: un posto di operatore tecnico (portinaio) » e « Ospedale mauriziano di Lanzo: un posto di operatore per il C.E.D. (operatore tecnico) », leggasi: « Ordine mauriziano di Torino: un posto di operatore per il C.E.D. (operatore tecnico) » e « Ospedale mauriziano di Lanzo: un posto di operatore tecnico (portinaio) ».

(5510)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 235 del 5 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo del Teatro massimo di Palermo: Concorsi pubblici, per esami, a posti nei settori artistico, amministrativo e tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Librerie Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	30.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221